



Indice

Cap. I	Definizioni	4
Cap. II	Inquadramento sistematico	5
Cap. III	Analisi di contesto interno ed esterno	8
Cap. IV	Valutazione e trattamento del rischio - modalità e strumenti della pianificazione	15
Cap. V	Misure in materia di prevenzione della corruzione	18

I Definizioni

Ai fini del presente documento si intendono:

- a) DGP: Documento contenente la pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
- b) PTTI: Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
- c) RPCT: Responsabile per Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza
- d) PNA: DGP Nazionale Anticorruzione e suoi aggiornamenti
- e) D.Lgs. 231/2001: D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.
- f) ODV: Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 s.m.i.
- g) MOG 231: Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 s.m.i.
- h) Codice Etico: codice di comportamento allegato del MOG 231
- i) ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione
- j) L. 190/2012: L. 6 novembre 2012 n. 190 s.m.i.
- k) D.Lgs. 33/2013: D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 s.m.i.
- l) D.Lgs. 39/2013: D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 s.m.i.
- m) D.Lgs. 97/2016: D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 s.m.i.
- n) D.Lgs. 175/2016: D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i.
- o) TUEL: D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.
- p) TUPI: D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i.
- q) 5T/Società: 5T S.r.l.
- r) Garante Privacy: il Garante per la Protezione dei Dati Personali
- s) ART: Autorità di Regolazione dei Trasporti
- t) AGID: Agenzia per l'Italia Digitale o organismo equivalente
- u) CDA: il Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi del Titolo IV dello Statuto della Società;
- v) CS: il Collegio Sindacale ai sensi del Titolo V dello Statuto della Società
- w) Referente: il titolare del flusso comunicativo che interagisce con il RPCT
- x) OIV: Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'art. 14 D.Lgs. 150/2009 s.m.i.
- y) Codice dei Contratti: D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.

II Inquadramento sistematico

5T S.r.l. è una società di capitali a responsabilità limitata partecipata da Comune di Torino, Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino. 5T è un gestore di servizio pubblico industriale secondo il modello *in-house providing* e precisamente si occupa dello svolgimento dei servizi relativi a tutte le attività indicate nell'art. 1 L. Reg. Piemonte 4 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i. oltreché correlate e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e, comunque, della prestazione di servizi inerenti la mobilità, come meglio descritto all'art. 2 dello Statuto pubblicato sul sito web della Società alla sezione "società trasparente". 5T agisce secondo il modello *in-house providing* ed è sottoposta all'esercizio del controllo analogo da parte dei Soci per i servizi affidati e, in ragione e con riferimento ai servizi pubblici resi, al controllo delle Autorità competenti.

La Società ha elaborato il seguente piano che contiene l'illustrazione degli strumenti e delle modalità di pianificazione operata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, in ragione delle caratteristiche della società e della sua attività e nel rispetto degli indirizzi del PNA vigente. Con il presente aggiornamento si è proceduto alla verifica delle scelte operate alla luce degli indirizzi di cui al PNA 2019 approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 e relativi Allegati.

L'assetto conseguente alla riforma prevede che il PNA costituisca atto di indirizzo per le società, come contemplate dall'art. 2-bis comma 2 D.Lgs. 33/2013, ai fini dell'adozione di misure compensative funzionali alla prevenzione del malaffare e della "*maladministration*".

Sotto il profilo della prevenzione della corruzione, confermandosi le scelte già adottate da 5T sin dalla primissima applicazione della normativa in materia, emerge l'indirizzo per un assetto caratterizzato dall'adozione e costante aggiornamento del MOG 231 e di misure di prevenzione integrative, come introdotte a partire dal PNA 2016 e poi ulteriormente precisate dalla determinazione n. 1134 in data 8 novembre 2017 e successivi provvedimenti, tra i quali il PNA 2019 ed in particolare l'Allegato 1 di quest'ultimo, recante "indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi". 5T si caratterizza per un assetto conforme a tali indirizzi, in quanto aveva già adottato il MOG 231 con le relative misure di prevenzione compensative/integrative, dapprima riunite nel PTTI ed ora, integrate, secondo il DGP ed aggiornate con l'approvazione del nuovo MOG aggiornato al 2021 (delibera del CdA del 19.03.2021).

5T continua a perseguire l'obiettivo di individuare ed affinare misure compensative ad integrazione del MOG 231, in modo da aiutare il personale mediante l'adozione di procedure funzionali a più obiettivi (sia per la prevenzione dei reati attivi che passivi), nella convinzione che il sistema di prevenzione, per funzionare, debba essere capillare ma allo stesso tempo semplice e snello, in modo da evitare difficoltà interpretative ed organizzative, che, secondo ampia letteratura in materia, sono l'ideale brodo di coltura per le condotte irregolari, a loro volta terreno fertile per il malaffare.

Secondo la definizione del fenomeno corruttivo in senso proprio "Sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d'Europa) firmate e ratificate dall'Italia, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli" (PNA 2019, Pag. 11).

La delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, in ordine alla nozione di corruzione, ha ripreso quella già delineata nell'Aggiornamento 2015 al PNA di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, secondo la definizione "non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del com-

plesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la <<maladministration>>, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse" (cfr. par. 2.1. pag. 7).

Si conferma, dunque, con il PNA 2019 una nozione di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 che contempla misure di carattere oggettivo e soggettivo le quali "concorrono alla prevenzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (<<reati contro la pubblica amministrazione>>) diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito" (PNA 19, Parte I, pag. 12).

Ed invero "Con la legge 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di "prevenzione della corruzione", che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012" (PNA 2019, pag. 12).

In tale contesto di "collegamento tra le disposizioni della l. 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione", la disciplina della trasparenza diventa uno strumento "anche ai fini di prevenzione e contrasto della <<cattiva amministrazione>> e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione" (PNA 2019, pag. 13).

Nel III capitolo del presente documento vengono delineate le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza di cui al IV capitolo del presente documento ma costituisce anche presupposto per il coordinamento fra le misure di attuazione della trasparenza e le misure compensative/integrative funzionali alla prevenzione del malaffare di cui al V capitolo del presente documento e, prima ancora, il corretto dimensionamento di queste ultime da parte della Società in ragione del MOG 231.

Attualmente, il MOG è stato integralmente revisionato e la revisione è stata approvata con CDA del 19 marzo 2021.

L'individuazione delle misure compensative/integrative sono state precedute da una compiuta valutazione dei rischi che era confluita nel "Documento di valutazione dei rischi", che costituiva allegato sub A del PTTI, il quale conteneva anche l'indicazione delle azioni relative.

Come precisato nel PNA 2019 (pag. 112) "il sistema di misure organizzative previste dal D.Lgs. 231/2001 e quello di misure di prevenzione della corruzione disciplinate dalla l. 190/2012, seppure entrambi finalizzati a prevenire la commissione di reati e a esonerare da responsabilità gli organi preposti ove le misure adottate siano adeguate, presentano differenze significative. In particolare, il D.Lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse o a vantaggio di questa. La legge 190/2012 è volta invece a prevenire reati commessi in danno della società, tenendo conto altresì dell'acce-

zione ampia di corruzione indicata nella Parte I, § 2 del presente PNA".

La Società ha adottato misure compensative/integrative nella consapevolezza che le procedure adottate hanno funzione di prevenzione sia dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 sia degli altri reati, anche in danno della società, che la L. 190/2012 intende prevenire.

Sotto il profilo organizzativo, la Società si è conformata a quanto previsto nella delibera n. 1134/2017 dell'ANAC attribuendo a soggetti diversi i compiti e le funzioni di RPCT all'ODV.

Come precisato nella Delibera n. 1134/2017 (pagg. 29-30) "in ragione delle diverse funzioni attribuite all' RTPC e all' ODV dalle rispettive normative di riferimento, nonché in relazione alle diverse finalità delle citate normative, si ritiene necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell'ODV, anche nel caso in cui questo sia collegiale". Inoltre, "considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2012 e della legge 190 del 2012 le funzioni dell'RTPC dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'ODV".

Nell'assetto di 5T le misure compensative/integrative sono elencate nel Cap. V del presente documento e sono di competenza del RPCT mentre l'ODV esercita i compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, pur agendo in maniera integrata e coordinata.

Per quanto concerne il profilo dei contenuti, il "Documento di valutazione dei rischi" è stato elaborato contemporaneamente alla revisione del MOG 231. La Società ha, inoltre, aggiornato il Sistema Qualità e le relative procedure per adeguarle alla nuova organizzazione interna, nell'ottica di ottimizzare ed integrare i processi e consentire la relativa tracciabilità ed evitare la proliferazione di procedure e garantire la trasparenza e la prevenzione della "maladministration".

In tal senso, si condivide decisamente l'"approccio flessibile e contestualizzato" funzionale alla verifica di un rischio in concreto sulla base del "Sistema di gestione del rischio corruttivo" di cui all'Allegato 1 del PNA 2019 su cui si ritornerà in seguito. In tale contesto l'RPCT svolge il suo ruolo e funzioni, come indicate nell' Allegato 3 del PNA 2019.

Ai fini della redazione e dell'aggiornamento del presente documento sono individuate come fonti, a titolo indicativo e non esaustivo, oltreché le norme di legge e regolamento, gli atti delle Autorità nazionali (ANAC, Garante Privacy, ART, AGID etc.) e locali (Enti pubblici partecipanti al capitale sociale, ecc.).

Il presente documento è sottoposto a continuo aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione della normativa sia di disciplina della trasparenza che anticorruzione, oltreché di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità competenti. La Società procede alla progressiva attuazione delle misure previste nel presente documento.

III Analisi di contesto interno e esterno

ANALISI DI CONTESTO INTERNO

III.1. NATURA E CARATTERISTICHE DELLA SOCIETÀ

5T S.r.l. è una società di capitali *in-house* a responsabilità limitata come illustrato nel precedente capitolo II.

III.2. INQUADRAMENTO DELLA SOCIETÀ NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 2-BIS D.LGS. 33/2013

La Società, in quanto gestore di servizio pubblico *in-house* e quindi da includersi fra le "le società a partecipazione pubblica" di cui all'art. 2, 1° co. lett. n) e o) D.Lgs. 175/2016 e deve inquadrarsi fra i soggetti di cui all'art. 2-bis, 3° co. D.Lgs. 33/2013 e pertanto applica la normativa relativa con riferimento all'oggetto e secondo i criteri di "compatibilità" chiariti dalla stessa normativa.

L'ANAC nell'indicare cosa deve intendersi come organismo *in-house* lo definisce come "Qualsiasi organismo, anche in forma societaria, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, che più propriamente va ricondotta alla soggettività giuridica intesa come centro autonomo di interessi, e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico e che presenti i requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016" (FAQ, contratti pubblici, iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, aggiornata al 21.03.2018).

L'ANAC ha precisato che, in base al quadro normativo vigente, le società *in-house*, in forza del "peculiare rapporto di controllo con le amministrazioni" [...] "rientrano quindi a maggior ragione nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della L. n. 190/212" (delibera ANAC n. 1134/2017, pag. 13, ultimo periodo).

La Società 5T adotta quindi il paradigma delle società a controllo pubblico ai fini della disciplina anticorruzione, in quanto compatibile e secondo le linee guida dell'ANAC.

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO

III.3. LE ATTIVITÀ E I RAPPORTI CON L'ESTERNO

La Società presta servizi essenzialmente a favore dei Soci e per tale ragione costituisce da una parte un fornitore di terzi e dall'altra è committente di prestazioni e prodotti necessari per lo svolgimento della propria attività.

La Società ha altresì rapporto diretto con alcune categorie di utenti del servizio pubblico mediante uno sportello dedicato (ad es: Persone con disabilità, Forze dell'Ordine). I pagamenti avvengono esclusivamente con modalità tracciate (Conto Corrente, pagamenti elettronici).

I rapporti con i Soci nello svolgimento dell'attività *in-house providing* trovano il loro inquadramento primario nello Statuto e nelle convenzioni adottate con gli stessi.

L'accesso al mercato per l'acquisto di beni e servizi da parte della Società è disciplinato dal Codice

dei Contratti. La Società, inoltre, si è dotata di uno specifico Regolamento denominato "REGOLAMENTO PER APPROVVIGIONAMENTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNI-TARIA", Prot. n. 709/19, entrato in vigore in data 01/01/2020 a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 06/11/2019.

III.3. RICOGNIZIONE DELLE NORME DEL D.LGS. 33/2013 APPLICABILI ALLA SOCIETÀ

Per quanto chiarito nel capitolo II del presente documento, occorre individuare quali siano le norme del D.Lgs. 33/2013 applicabili alla Società in ragione del richiamo al canone della "compatibilità" da parte dell'art. 2-bis, 3° co. D.Lgs. 33/2013, anche alla luce dell'oggetto sociale di 5T e della sua specifica natura.

III.3.1. NORME APPLICABILI

Con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione, occorre, dunque, chiarire quali norme stabiliscano obblighi di pubblicazione nel D.Lgs. 33/2013 e, poi, all'interno di tale insieme, individuare le norme compatibili, in via di principio e tenuto conto delle premesse di cui sopra, con la specifica struttura societaria di 5T.

Si procede ad analizzare le regole contenute nei Capi I, II, III, IV del D.Lgs. 33/2013.

Per quanto concerne il Capo I, sono applicabili in via di principio e parzialmente gli artt. 9 e 10 e l'art. 12, tenuto conto che gli artt. 1-8 e parzialmente 9 e 10 afferiscono a principi generali ovvero a tematiche differenti come l'istituto dell'accesso civico ecc., che trovano sistemazione in altra parte del presente DGP.

Per quanto concerne il Capo II, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 13, art. 14, art. 15, art. 15-bis, art. 16, art. 17, art. 19 (con precisazione), art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 26, art. 27.

Non è applicabile l'art. 18 in quanto afferisce espressamente ai dipendenti del pubblico impiego.

Non è applicabile l'art. 28 che afferisce alla pubblicità dei rendiconti di specifici organismi politici.

Per quanto concerne il Capo III, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 29, art. 30, art. 31.

Per quanto concerne il Capo IV, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 32, 33, 35, 36.

Per quanto concerne il Capo V, le norme applicabili in via di principio e parzialmente sono: art. 37, art. 40.

Non sono applicabili gli artt. 38 e 39 in quanto irriferribili alla Società in ragione del suo specifico oggetto sociale.

III.2. MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Si procede qui di seguito all'individuazione dei criteri applicativi generali e sulle problematiche poste da ciascuna norma in relazione specifica all'attività della Società.

III.2.1.

Richiamata la natura della Società, tenuto conto del tenore dell'art. 1, 3° co. D.Lgs. 175/2016, le società partecipate dalla Pubblica Amministrazione non "sono" Pubblica Amministrazione ma sono destinatarie della medesima disciplina del D.Lgs. 33/2013, "in quanto applicabile". Tale conclusione è stata confermata anche dalla giurisprudenza che ha chiarito come anche le società *in-house* conservino la loro piena natura di soggetti di diritto privato (Cass. SS.UU., 1 dicembre 2016 n. 24591). Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1385 del 25.02.2020 ha messo in evidenza che: "quanto alla natura giuridica delle società *in-house* e all'autonomia dei suoi organi, possono annoverarsi due orientamenti, compendiate nel parere del Cons. St., comm. spec., n. 438 del 16 marzo 2016"- In particolare, "Un primo orientamento, seguito dalla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, ritiene che la società *in-house* non sia un vero e proprio soggetto giuridico mancando il requisito dell'alterità soggettiva rispetto all'amministrazione pubblica". Per contro, "un secondo orientamento seguito dalla prevalente dottrina - ha rilevato, invece, come la società *in-house* debba considerarsi una vera e propria società di natura privata dotata di una sua autonoma soggettività giuridica". Il Consiglio di Stato ha precisato che: "In sintesi, da ciò si ricava che l'art. 5, D.Lgs. n. 50 del 2016, è una formulazione che rimanda ad una successiva norma di legge che espressamente prescriva la partecipazione dei privati alla società *in-house* e, soprattutto, che ne stabilisca le modalità di partecipazione e di scelta del socio. Tale norma pone una previsione di carattere generale e, dunque, nell'ordinamento interno, fino a quando non ci sarà una legge che attui tale previsione, deve ritenersi preclusa ai privati la partecipazione alla società *in-house* dato che, diversamente opinando, non sapremmo né in che percentuale possano partecipare, né come debbano essere scelti. Questo è ciò che porta a distinguere le società *in-house* dalle società miste, per le quali è disciplinata una partecipazione mista di capitale pubblico-privato".

Il Consiglio di Stato ha dunque concluso che: "non è erroneo sostenere che la società *in-house* è sempre pubblica. I recenti sviluppi normativi non hanno impedito, alla prevalente giurisprudenza, di continuare ad equiparare la società *in-house* ad un «ufficio interno» dell'ente pubblico che l'ha costituita e, dunque, di escludere un rapporto di alterità sostanziale tra l'ente e la società. La configurazione delle società *in-house* alla stregua di articolazioni interne alla P.A. giustifica che l'attività dell'ente e dei suoi organi non sia riconducibile ad un soggetto privato dotato di una autonoma soggettività ma resti sostanzialmente imputata alla P.A. medesima. Non è, altresì, erroneo sostenere che la società *in-house* non abbia un organo amministrativo autonomo. Infatti, chi sostiene la natura pubblica della società *in-house* ritiene, altresì, che i vincoli gerarchici cui sono assoggettati gli organi della società nei confronti dell'Amministrazione di riferimento impediscono che questi siano investiti di un mero munus privato, rendendo invece configurabile un vero rapporto di servizio. (v. da ultimo, Cons. St., sez. I, 7 maggio 2019, n. 1389, Cass. civ. S.U., 27 dicembre 2019, n. 34471; id. 11 settembre 2019, n. 22712; 21 giugno 2019, n. 16741)".

Fra le conseguenze applicative di tali riflessioni in termini di compatibilità vi è che, ove la disciplina del D.Lgs. 33/2013 richiama a sua volta espressamente istituti ed obblighi previsti espressamente *ex lege* nei confronti della Pubblica Amministrazione, i medesimi non possono estendersi automaticamente ed integralmente alla Società (si pensi, ad esempio, al richiamo di norme in materia di contabilità di Stato), ma solo in quanto compatibili, tenuto conto della specificità del caso. In secondo luogo, anche quando intervenga una diretta applicazione di norme del D.Lgs. 33/2013 alla Società, le medesime devono essere adeguate alle caratteristiche del tutto peculiari della singola realtà *in-house*.

Ai sensi dell'art. 1, 2° co. D.Lgs. 33/2013, in particolare, la trasparenza deve essere attuata "nel rispetto delle disposizioni ... di protezione dei dati personali" e comunque, in ogni caso, non esonera dal dovere di tutela dei "dati personali" come previsto dalla legge.

Tale previsione è rafforzata dall'espressa previsione di diniego di cui all'art. 5-bis, 2° co. lett. a) D.Lgs. 33/2013.

Il richiamo ai "dati personali" porta con sé, fra l'altro, il fondamentale obbligo di verificare previamente alla pubblicazione se intervenga una specifica norma di legge o di regolamento che preveda la pubblicazione e quali dati personali possono essere pubblicati mediante un corretto bilanciamento con le norme a tutela della *privacy*.

L'entrata in vigore della riforma in materia di trattamento e sicurezza dei dati e delle condizioni per cui tale trattamento è lecito, comporta la necessità di un confronto con il DPO ai fini del coordinamento rispetto alle materie della trasparenza e la tutela dei dati personali (*privacy*).

III.2.2.

5T richiama a formare parte integrante del presente DGP la disposizione dell'art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 e le esimenti ivi previste anche rispetto all'accesso civico "generalizzato" di cui all'art. 5, 2° co. D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

Con particolare riferimento all'accesso civico generalizzato, "alle società *in-house* la disciplina in materia di accesso civico si applica in maniera integrale ed analoga a quanto succede per le pubbliche amministrazioni. Questo è quanto l'art. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce nell'estendere l'ambito di applicazione della disciplina sulla trasparenza alle società in controllo pubblico (come peraltro espressamente riconosciuto da ANAC nella Determinazione n. 1134 del 08/11/2017 - Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici)" (TAR Piemonte sentenza n. 00720/2020).

A tal proposito, 5T è chiamata a contemperare la pubblicità con ulteriori interessi e, in primis, di tutela dell'ordine pubblico e del segreto industriale anche a tutela dell'interesse pubblico degli Enti Pubblici Soci in aderenza all'art. 1, 2° co. D.Lgs. 33/2013.

A 5T, infatti, sono riferibili servizi sensibili di fronte ad una emergenza di tipo terroristico o bellico e, d'altra parte, 5T è titolare di specifico *know-how* che costituisce patrimonio pubblico.

Sono pertanto comunque sottratti all'accesso civico:

- le informazioni identificative rispetto agli impianti di servizio pubblico di 5T
- le informazioni che afferiscano la tutela della proprietà intellettuale, del diritto d'autore e i segreti tecnici e comunque relativi all'attività di impresa
- per la parte che interessa, atti e documenti che contengano incidentalmente informazioni rispetto agli oggetti di cui ai punti precedenti
- eventuali informazioni ambientali di cui all'art. 40 D.Lgs. 33/2013 quando ricorrano le condizioni di esclusione di cui all'art. 5 D.Lgs. 195/2005 s.m.i.
- la segnalazione da parte di un dipendente o di terzi di eventuali condotte illecite in seno alla Società, di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro ovvero in ragione di altro rapporto giuridico intessuto con 5T.

Per quanto ivi non previsto, si applica l'art. 5-bis D.Lgs. 33/2013.

Le suddette previsioni non possono essere intese come esplicative o ampliative delle eccezioni assolute di cui all'art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013. Pertanto, non possono essere applicate "in maniera acritica e vincolante a tutte le istanze, senza implicare la ponderazione, di volta in volta tra gli interessi pubblici privati in gioco nella logica del *public interest test* e dell'*harm test*" (TAR Piemonte sentenza n. 00720/2020) di cui parla l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2020, secondo il quale, "quanto alle eccezioni relative di cui al comma 2 dell'art. 5-bis, invece, esse "implicano e richiedono un bilanciamento da parte della pubblica amministrazione, in concreto, tra l'interesse pubblico alla conoscibilità e il danno all'interesse limite, pubblico o privato, alla segretezza e/o alla riservatezza, [...] tuttavia questo obiettivo può e deve essere conseguito appunto, in una equilibrata applicazione del limite previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 33 del 2013, secondo un canone di proporzionalità, proprio del test del danno (c.d. *harm test*)" che preservi gli interessi pubblici e privati in gioco (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. N. 10/2020)" (TAR Piemonte sentenza n. 00720/2020). Questo principio deve essere applicato anche nella valutazione, che deve essere svolta caso per caso, circa la effettiva titolarità delle informazioni in possesso della Società e la relativa loro accessibilità.

III.2.3.

Si operano le seguenti osservazioni rispetto al dettato del D.Lgs. 33/2013 attualmente vigente come sopra perimetrato:

Art. 9: l'apposita sezione collocata nell'home page del sito istituzionale è nominata "Società trasparente" posto che nel caso di specie la Società è un gestore di servizio di tipo industriale (e non una "Amministrazione"). In tal senso, anche l'ANAC nella determinazione n. 8/2015 ha suggerito, fra le dizioni adottabili, quella di "Società trasparente".

Art. 10: con riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti nel comma 8, compatibilmente con la sua natura, la società si adegua ai predetti obblighi. La Società ha adottato ed aggiornato costantemente il MOG 231 e le misure compensative/integrative.

Art. 12: sotto la voce "Disposizioni generali", sono riuniti i documenti di pianificazione dell'attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza come anche l'indicazione della persona che esercita le funzioni di RPCT.

Art. 13: la norma è applicata sotto la voce "Organizzazione" mediante la pubblicazione dello statuto della Società, della misura compensativa del Regolamento per la verifica delle condizioni di accesso agli incarichi ex D.Lgs. n. 39/2013 in quanto sotto la medesima voce sono anche pubblicati i contenuti previsti dall'art. 14 D.Lgs. e dall'art. 15 D.Lgs. oltretutto quanto ai componenti del Collegio Sindacale ex art. 15-bis D.Lgs. 33/2013.

Art. 14: La Società si conforma all'interpretazione dell'ANAC che richiede di pubblicare i dati richiesti nell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti.

Si rinvia alla deliberazione n. 586 del 26 giugno 2019 dell'ANAC e dei provvedimenti successivi.

In tal senso, la Società rileva: a) l'atto di nomina deve intendersi come il verbale di nomina da parte dell'assemblea; b) per il *curriculum* vale quanto da GP 243/2014; c) non si prevede uno specifico istituto della missione; d) ed e) si ritiene che la norma faccia riferimento agli incarichi che prevedono un compenso con oneri a carico della finanza pubblica e deve leggersi nell'ottica di verificare le inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013; f) si rinvia alla dettagliata spiegazione

contenuta in PG 243/2014 sub par. 9.b. ove sono chiariti i termini di applicazione della normativa. Nelle more di un completo chiarimento dei doveri di pubblicazione in capo ai dirigenti, come previsto dalla legge 8/2020 che ha convertito il D.Lgs. 162/2019 si prosegue prudenzialmente con la pubblicazione dei dati relativi.

Art. 15: la norma richiama diverse tipologie di incarichi, per i quali si pubblicano i dati disponibili. Con riferimento al dettaglio di cui al comma 1, si osserva: lett. b) vale quanto osservato all'art. 10; lett. c) occorre fare riferimento alla definizione di "enti di diritto privato regolati o finanziati" di cui all'art. 1 2° co. lett. d) D.Lgs. 39/2013 e nell'ottica di verificare le inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013; d) si rinvia alla dettagliata spiegazione contenuta in PG 243/2014 sub par. 9.c. Per quanto concerne il comma 2 non si rinviene per le società l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 53, 14° co. D.Lgs. 165/2001 che si riferisce soltanto alla Pubblica Amministrazione come individuata ai sensi dell'art. 1, 2° co. TUIP.

Art. 15-bis: gli incarichi di cui alla norma sono dettagliati nella voce "Provvedimenti".

Art. 16 e 17: la norma richiede un adattamento, vista l'inapplicabilità del riferimento all'art. 60, 2° co. D.Lgs. 165/2001. È inapplicabile il riferimento al "personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico". I contenuti sono previsti nella voce "Personale" e in parte nella voce "Collaboratori", quanto alle collaborazioni.

Art. 19: la norma non è applicabile nel suo tenore letterale, in quanto come società gestore di servizio pubblico, 5T non utilizza l'istituto di diritto del pubblico impiego del "concorso" ma procede alla selezione nel rispetto dell'art. 19 D.Lgs. 175/2016 e delle direttive degli Enti Soci. Ciò posto, la Società ha da tempo predisposto nel proprio sito istituzionale apposita sezione "Lavora con noi" nel quale far pervenire le candidature. La società ha anche adottato il Regolamento del personale. Nella sotto-sezione da chiamarsi "Selezioni del personale" si pubblicheranno i contenuti relativi alle future selezioni del personale, in aderenza al regolamento adottato ed ivi pubblicato.

Art. 20: il riferimento alla performance fa riferimento al pubblico impiego statale. Il comma 3 è abrogato. La disciplina deve essere adattata alla prassi aziendale. La Società pubblica sul sito web alla voce "Società trasparente", nella sezione "Personale", l'accordo integrativo aziendale recante "Accordo premio di risultato".

Art. 21: la Società pubblica, nella sezione "Società trasparente", oltre a quanto sopra indicato, il CCNL di riferimento applicato dalla Società.

Art. 22: i dati, ove presenti, si trovano alla voce "Enti controllati".

Art. 23: a seguito della riforma che ha quasi completamente abrogato l'articolo, si segnala che i dati sono raccolti sostanzialmente sotto la voce "Provvedimenti". Si ricorda che parte dei dati è anche raccolta in una autonoma voce che si chiama "Bandi di gara e contratti".

Art. 26 e 27: tenuto conto della natura industriale dell'attività, la norma può intendersi solo con riferimento all'attribuzione di un *quid* che abbia natura liberale. Allo stato, la norma, pertanto, può riguardare prima di tutto le sponsorizzazioni oltretutto ogni altra prestazione o benefit che fosse concesso dalla Società e non contrattualizzato. Si richiama la dettagliata spiegazione di cui al par. 9.e. del PG 243/2014 con riferimento alla perimetrazione dei dati pubblicabili. Con riferimento all'intervenuta modifica ad opera dell'art. 1 L. 4 agosto 2017 n. 124, si rinvia alla determinazione n. 1134/2017 dell'ANAC. La società si attiene scrupolosamente alle procedure aggiornate del MOG 231 ed alle procedure del Sistema Qualità aggiornato.

Art. 29: si intende la pubblicazione dei bilanci, in quanto la restante parte della normativa è inapplicabile. Art. 30: in ragione della segnalata necessità di non fornire informazioni rispetto a siti sensibili

a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza non si pubblicheranno "informazioni identificative" rispetto agli impianti di servizio pubblico riferibili a 5T e alla loro ubicazione.

Art. 31: eventuali dati sono pubblicati sotto la voce "Bilanci" e sotto la voce "Controlli e rilievi sull'amministrazione".

Art. 32: la norma richiede la pubblicazione della carta dei servizi e documenti eventualmente ulteriori collegati alla prima. Risulta inapplicabile il comma 2 che fa riferimento al comma 5 dell'art. 10 D.Lgs. 33/2013 che, a sua volta, richiama istituti riferibili alla contabilità di stato previsti solo per la Pubblica Amministrazione. I dati sono pubblicati sotto la voce "Servizi erogati".

Art. 33: L'indicatore di tempestività dei pagamenti della Società è inserito nella sezione del sito "società trasparente" nella apposita sottosezione.

Art. 35: trattasi di norma da riferirsi strettamente ai rapporti con l'utenza nel contesto dell'attività istituzionale.

Art. 36: la norma fa riferimento ad una regola (art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 s.m.i.) direttamente applicabile anche ai gestori di servizi pubblici in parte qua.

Art. 37: si rinvia a quanto già dedotto nell'art. 23.

Art. 40: 5T fa propri i casi di esclusione della pubblicazione di cui all'art. 5 D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195 che sono riportati nel Regolamento relativo all'accesso civico.

IV Valutazione e trattamento del rischio - modalità e strumenti della pianificazione

IV.1. ELENCO DELLE MISURE COMPENSATIVE/INTEGRATIVE RELATIVE ALLA TRASPARENZA

Le misure per garantire l'adeguato livello di trasparenza sono identificate nelle seguenti:

1. la nomina del RPCT con correlata individuazione della struttura di ausilio per la cura ed il monitoraggio dei flussi comunicativi e la cura delle istanze di accesso civico anche "generalizzato" a termini dei rispettivi Regolamenti menzionati nel corpo del presente capitolo IV
2. l'attuazione e l'aggiornamento costante del DGP e gli obblighi correlati in materia di trasparenza
3. l'adeguamento e l'aggiornamento costante del Sito istituzionale mediante adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013
4. l'azione di sensibilizzazione del personale aziendale mediante espresso adeguamento del Codice Etico, del MOG 231 e cura della presa visione ed accettazione da parte di tutto il personale oltreché formazione di quest'ultimo anche tramite la pubblicazione dei Regolamenti in materia di trasparenza
5. la cura del rapporto con gli utenti e la società civile mediante l'impegno alla effettuazione di cicli di visite aziendali, onde diffondere la cultura della mobilità nelle sue più avanzate applicazioni tecnologiche.

IV.2. IL RPCT

Sotto il profilo dell'adempimento, richiamato quanto indicato nella premessa metodologica di cui al capitolo II e dell'indirizzo dell'ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, 5T ha nominato RPCT persona fisica, individuandolo tra il personale della Società.

Tale scelta indotta, come si chiarirà più dettagliatamente nel capitolo V del presente documento, ha comportato la necessità di individuare una modalità di dialogo fra l'ODV ed il RPCT, delineata a termini di regolamento della Società, che peraltro in nessun caso individua una condivisione di ruoli e responsabilità fra le due figure.

IV.2.1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DEL RPCT IN MATERIA DI TRASPARENZA

Si richiamano i compiti del RPCT come previsti dal D.Lgs. 33/2013 ed in quanto applicabili.

Per l'espletamento di tale funzione, il RPCT è destinatario di un apposito e separato mandato e di uno specifico budget, che verrà fissato all'interno del budget aziendale oltreché di un puntuale potere sanzionatorio.

Si rinvia al capitolo V del presente documento per ulteriori considerazioni relative all'espletamento delle funzioni ivi previste.

Per tutto quanto non previsto dalla legge o dal presente DGP si rinvia al Regolamento menzionato al successivo par. IV.2.2. e al Regolamento per l'accesso civico di cui al successivo par. IV.4. (All. 1 e 2).

IV.2.1.1. IL SISTEMA DEI REFERENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Il RPCT nella sua attività di monitoraggio è supportato dal seguente Referente interno individuati nella signora:

- Laura Motto

Le funzioni, compiti e responsabilità del Referente sono disciplinate dal Regolamento di cui al punto IV.2.2. del presente DGP.

IV.2.2. IL SISTEMA DELLA TRASPARENZA NELLA SOCIETÀ SECONDO IL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA.

Il Regolamento disciplina lo status del RPCT e del Referente e ruoli, doveri e responsabilità degli organi della Società e del personale in relazione all'attuazione degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 33/2013.

Il Regolamento ha effetto dal momento della pubblicazione come ogni sua modificazione.

IV.3. ADEMPIMENTI DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA

Per l'esercizio dei compiti relativi alla trasparenza, la Società ha adottato il Regolamento menzionato al punto IV.2.2.

Il Sito è aggiornato con cadenza semestrale, salvo indicazioni temporali diverse previste da puntuali norme di legge. Anche in quest'ultimo caso, comunque, la Società si riserva un tempo limite di 30 giorni per la pubblicazione dei dati, una volta venuti ad esistenza.

IV.4. ACCESSO CIVICO

Con riferimento alla cura delle istanze di accesso civico nelle svariate modalità previste dall'art. 5 D.Lgs. 33/2013 la Società ha adottato il Regolamento per l'accesso civico già menzionato al punto 4.2.1 Si richiama quanto sopra indicato al punto III.3.2.2.

IV.5. AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.

Con riferimento alla misura sub 4 di cui al par. IV.1. del presente capitolo, si prevede che il Codice Etico e MOG 231, debitamente aggiornati, siano tempestivamente sottoposti a tutto il personale per conoscenza ed accettazione dell'adeguamento intervenuto.

A tal proposito, si prevede che ai dipendenti e ai collaboratori sia data comunicazione della pubblicazione tramite il sito istituzionale e/o con mezzi alternativi affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni. I nuovi dipendenti assunti verranno previamente edotti del contenuto dei predetti documenti (Codice Etico e MOG 231) e saranno tenuti alla relativa presa d'atto e accettazione. La pubblicazione dei Regolamenti sopra menzionati (All. 1 e 2) sul Sito istituzionale vale anche ai fini della formazione del personale.

È eseguita comunque specifica attività di formazione in caso di aggiornamento degli obblighi previsti dalla legge o dalla regolamentazione adottata dalla Società.

V Misure in materia di prevenzione della corruzione

/ V.1 LO STRUMENTO PROGRAMMATARIO DI 5T PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Richiamato l'inquadramento sistematico di cui al capitolo II, il RPCT e l'ODV svolgono separatamente ed autonomamente i loro rispettivi compiti e funzioni.

In ragione di quanto sopra, la Società ha tenuto separate e distinte le misure compensative/integrative per la prevenzione della corruzione, dalle misure di cui al D.Lgs. 231/2001 sotto il profilo della collocazione, pur essendovi tra loro parziale coincidenza e necessario coordinamento e richiamo.

Le misure compensative/integrative sono descritte nel presente DGP, al quale vengono allegate le procedure aggiornate contenute nella parte speciale del MOG 231.

/ V.1.1 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DEL RPCT IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Per l'espletamento di tale funzione, il RPCT è destinatario di un apposito e separato mandato di cui alla deliberazione di nomina ad opera del CDA e di uno specifico budget, che verrà fissato all'interno del budget aziendale, oltretutto di un puntuale potere sanzionatorio.

Per tutto quanto non previsto dalla legge o dal presente DGP si rinvia al Regolamento per l'espletamento dei compiti del RPCT in materia di prevenzione della corruzione (All. 3).

/ V.1.1.1 IL SISTEMA DEI REFERENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il RPCT è supportato dai Referenti interni individuati nei signori:

- Matteo Antoniola per l'area Business Strategy
- Fabrizio Arneodo per l'area ICT e Tecnologie
- Anna Beducci per l'area Amministrazione e Finanza
- Sara Bustreo per l'area Approvvigionamenti
- Alessandro Sala per l'area Pianificazione e Controllo
- Luca Bonura Responsabile della B.U. 1 Traffico e Gestione Mobilità
- Massimo Cocozza Responsabile della B.U. 2 Smart Ticketing e TPL
- Tiziano Schiavon Responsabile della B.U. 4 Mobilità Sostenibile
- Maurizio Veronese Responsabile delle B.U. 3 Infomobilità e MAAS

Le funzioni dei Referenti sono disciplinate dal Regolamento di cui al punto V.1.1. del presente DGP. Essi fanno parte dei soggetti coinvolti nel sistema di gestione del rischio corruttivo in tutte le sue fasi, compreso il monitoraggio periodico sulla attuazione e idoneità delle misure di trattamento del rischio e dell'eventuale riesame periodico del sistema e mappatura delle aree di rischio.

V.2 ELENCO DELLE MISURE COMPENSATIVE/INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le misure sono allo stato identificate come segue e possono sempre essere modificate in ragione dell'evoluzione e andamento della vita societaria.

1. l'attuazione e l'aggiornamento costante del DGP e degli obblighi correlati a termini del Regolamento di cui al punto V.1.1. del presente DGP
2. l'attribuzione al RPCT anche dei compiti di vigilanza rispetto alle ipotesi di reato mappate, a termini del Regolamento di cui al punto V.1.1. del presente DGP
3. la verifica costante e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 39/2013 delle cause di incompatibilità e inconfiribilità ivi previste all'atto del conferimento degli incarichi oggetto di disciplina normativa mediante il Regolamento adottato (All. 4)
4. la procedura di segnalazione degli illeciti, come da Regolamento adottato (All. 5)
5. redazione e pubblicazione della relazione annuale del RTPC a termini di legge
6. l'azione di sensibilizzazione del personale aziendale mediante espresso adeguamento del Codice Etico di cui al MOG 231 e la cura della presa visione ed accettazione da parte di tutto il personale anche attraverso la pubblicazione dei regolamenti (All. 3/5) oltreché di specifiche attività formative a favore del personale che presidia aree sensibili
7. la valutazione dei rischi e le n. 13 procedure del MOG 231 aggiornato come allegate sub All. 6.

V.2.1 CON RIFERIMENTO ALLA MISURA COMPENSATIVA/INTEGRATIVA "REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO AGLI INCARICHI EX D.LGS. 39/2013".

Il Regolamento prevede che, quanto alla verifica delle condizioni di conferibilità e compatibilità relativamente all'organo gestorio, il RPCT operi la propria verifica ai sensi di legge. Si rinvia all'apposito Regolamento (All. 4).

V.2.2 CON RIFERIMENTO ALLA MISURA COMPENSATIVA/INTEGRATIVA "REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI DA PARTE DI DIPENDENTI E DI TERZI".

Tale Regolamento costituisce adempimento agli indirizzi della determinazione dell'ANAC n° 6 del 28 aprile 2015, vista la L. 30 novembre 2017 n. 179 e tenuto conto, in forza della stessa:

- dell'estensione espressa della disciplina dell'art. 54-bis D.Lgs. citato ai dipendenti dell'ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., in sede di riforma dell'art. 54-bis D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. ad opera dell'art. 1 della L. predetta L. n. 179/2017
- dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 s.m.i. anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica;

e considerato che l'elenco dei reati di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non esaurisce le ipotesi di illecito che la disciplina in materia di prevenzione del malaffare contempla.

Il presente Regolamento non afferisce la procedura di segnalazione ad opera dei dipendenti e dei

terzi individuati dall'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 s.m.i. all'ANAC.

Si segnala, quindi, debitamente che sia l'ambito soggettivo che l'ambito oggettivo del Regolamento, visto il perimetro della L. 179/2017, è più ampio in quanto sono contemplati tutti i terzi e sono contemplate anche le ipotesi di illecito non riconducibili ai reati alla cui prevenzione è disposto il MOG 231.

Per le tutele nei confronti dei terzi e con riferimento alle segnalazioni, come sopra eventualmente non contemplati dalla legge, si rinvia al Regolamento.

V.3 MAPPATURA DEI PROCESSI

L'Allegato 1 al PNA 2019 (cfr. pag. 18) prevede che il RPCT programmi “adeguatamente l'attività di rilevazione dei processi individuando nel PTPCT tempi e responsabilità relative alla loro mappatura” e suggerisce “di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie, sfruttando ogni possibile sinergia con altre iniziative che richiedono interventi simili (controllo di gestione, certificazione di qualità, analisi dei carichi di lavoro, sistema di performance management, ecc.)”.

La Società mantiene costantemente aggiornato il sistema qualità ed è certificata ISO 9001: 2015. Nel dicembre 2020 è stato approvato il Manuale aggiornato della Qualità nel quale sono stati individuati, analizzati e mappati i processi dell'Azienda nonché i ruoli e le responsabilità dell'Organizzazione. Si rimanda quindi all'Allegato A “Manuale della Qualità”.

Sono state aggiornate tutte le procedure del Sistema di Gestione Qualità applicabili alla Società che riguardano i seguenti settori di riferimento:

- PRO 01 Pianificazione e Controllo di Gestione
- PRO 02 Gestione Budget
- PRO 03 Fatturazione attiva e passiva
- PRO 04 Tesoreria
- PRO 05 Gestione del Protocollo
- PRO 06 Formazione
- PRO 07 Gestione Risorse Umane
- PRO 08 Gestione Commerciale
- PRO 09 Approvvigionamento
- PRO 10 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi
- PRO 11 Gestione Servizi ITS
- PRO 12 Gestione documentazione
- PRO 13 Gestione servizi IT
- PRO 14 Conformità normativa

Le suddette medesime procedure sono state richiamate nel MOG 231 aggiornato e sono state adeguate al nuovo assetto organizzativo della Società, valutando ed identificando le aree di rischio anche al precipuo fine di prevenire fenomeni di “maladministration” (come definita nel capitolo I) e realizzare la completa tracciabilità degli atti compiuti dalla Società e consentire così una costante verifica delle informazioni, evidenze e documenti della Società in tutte le sue articolazioni.

Il Sistema Qualità adottato deve ritenersi parte integrante e sostanziale del sistema di gestione del

rischio corruttivo, anche per quanto attiene alla valutazione e trattamento del rischio ed alla rilevazione e mappatura dei processi sensibili (identificazione, descrizione, rappresentazione) nonché del monitoraggio delle misure adottate e della relativa idoneità preventiva, nonché del periodico riesame del sistema di gestione del rischio corruttivo stesso.

Il coordinamento tra le misure del Sistema Qualità ed il Sistema di Gestione del Rischio corruttivo è garantito anche dalla coincidenza delle figure di riferimento (Responsabile della Qualità e RPCT) e dal presidio costante circa l'applicazione in concreto delle procedure previste e con l'ODV.

V.4 PIANIFICAZIONE TRIENNALE

Come previsto in sede di aggiornamento, sono stati conseguiti al 31.12.2020 i seguenti obiettivi:

- rinnovo della mappatura dei processi e conseguente revisione delle procedure come sopra indicate
- esecuzione del ciclo di formazione dell'organo gestorio e di controllo, della dirigenza e del personale
- nell'anno 2020 non sono state rilevati illeciti in relazione alla trasparenza e/o fenomeni corruttivi e/o di "*maladministration*".

Per il periodo che si conclude il 31.12.2021 in sede di aggiornamento la pianificazione prevede i seguenti obiettivi:

- monitoraggio costante ed eventuale riesame ed aggiornamento dei processi e delle procedure in essere ai fini della prevenzione e gestione del rischio corruttivo
- verifica circa l'esigenza di eseguire eventuali ulteriori cicli di formazione del personale, anche tenuto conto delle novità organizzative della Società e dell'aggiornamento dei processi intervenuto
- valutazione in merito alla eventuale adozione di un Registro degli accessi civici ad implementazione automatica
- studi per l'eventuale ulteriore automazione delle procedure di implementazione del sito istituzionale
- approfondimento dei termini del coordinamento fra RPCT e Responsabile Trattamento dei dati.

V.5 DOCUMENTI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL DGP

Il DGP è formato dal presente documento e dai seguenti Allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale anche quando non materialmente allegati:

- ALL. A Manuale della Qualità
- ALL. B Misure compensative/integrative:
 1. Regolamento ai sensi del Documento di Pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (2021-2023) – Cap. IV. 2.2.
 2. Regolamento per l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 33/2013
 3. Regolamento ai sensi del Documento di Pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (2021-2023) – Cap. V
 4. Regolamento per la verifica delle condizioni di accesso agli incarichi ex D.Lgs. 39/2013
 5. Regolamento per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti e di terzi
 6. n. 13 procedure del MOG 231 aggiornato (All. 6.1./6.13) e precisamente:
PROCEDURE:
proc. 1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza
proc. 2: Gestione dei Flussi Finanziari
proc. 3: Gestione degli Affidamenti di lavori, servizi e forniture
proc. 4: Gestione Contabile e Societaria
proc. 5: Gestione dei Rapporti di Industria e Commercio e della Proprietà intellettuale
proc. 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati
proc. 7: Anticorruzione - Gestione dei Rapporti con le PPAA e i Privati
proc. 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
proc. 9: Gestione delle Attività Informatiche
proc. 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali;
proc. 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente
proc. 12: Gestione dell'Erogazione del Servizio
proc. 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane
- 7. Valutazione rischi MOG 231.

Le modifiche ed integrazioni agli allegati sono recepite senza necessità di materiale allegazione del documento modificato ed integrato al presente documento, purché intervenga prova dell'approvazione/pubblicazione della modifica/integrazione dell'allegato.

WWW.5T.TORINO.IT